

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 1952

(76^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose» (N. 2707) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, <i>relatore</i>	Pag. 964
RIZZO Domenico	965
FOCACCIA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	965

«Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente» (N. 2535) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, <i>relatore</i>	966
RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	966

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'Ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia"» (N. 2530) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASPAROTTO, <i>relatore</i>	Pag. 973
PEZZINI	974
RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	974

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per la creazione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo alleato» (N. 2483) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Rizzo Giambattista, <i>relatore</i>	975
---	-----

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente la autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di lire 300.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante» (N. 2484) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Rizzo Giambattista, <i>relatore</i>	976
DE LUCA	976, 977

«Ratifica di decreti legislativi concernenti i Ministeri del tesoro emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente» (N. 2519) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOERI, <i>relatore</i>	977
----------------------------------	-----

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania» (N. 2531) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, <i>relatore</i>	998
---------------------------------------	-----

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (N. 2546) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, *relatore* Pag. 999

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente il collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica » (N. 2536) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GASPAROTTO, *relatore* 1004

RIZZO Giambattista 1004, 1005

CERICA 1005

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 1005

« Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa » (N. 2538) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, *relatore* 1007

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 1007

(Seguito della discussione e rinvio)

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2517) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Bosco, *relatore* 1006

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori Alberti Giuseppe, Banfi, Boccassi, Boeri, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Cerica, Corbellini, De Pietro, De Luca, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Intervengono altresì alla riunione il senatore Rubinacci, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il senatore Focaccia, Sottosegretario di Stato per i trasporti, ed il senatore Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la difesa.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose » (Numero 2707) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, mentre disponeva la soppressione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose (E.N.A.C.), creava un nuovo istituto, denominato Ente autotrasporti merci (E.A.M.), a cui venivano affidati particolari compiti, nell'esercizio dei trasporti merci, elencati all'articolo 3 del decreto legislativo, tra i quali, in primo luogo, quello di assicurare l'esecuzione di trasporti di prima necessità e di pubblico interesse, e quello di espletare specifiche funzioni assistenziali. Essendo tuttavia intervenuti notevoli mutamenti, dal 1940 ad oggi, nel campo dei trasporti di merci, il competente Ministero avvertì la necessità di addivenire ad un coordinamento in tale settore, ed in questo senso venne compiuto un primo tentativo, che si esplicò con la presentazione al Parlamento di un apposito disegno di legge, il quale tuttavia venne vivacemente criticato e discusso, per la sua difettosa struttura, tanto che la 7ª Commissione del Senato, tempo addietro, d'accordo anche con i colleghi della Commissione dei trasporti della Camera, formulò al riguardo un ordine del giorno, approvato all'unanimità, con il quale si invitava il Governo a ritirare il disegno di legge e a studiare una più organica riforma. Il Governo accettò l'ordine del giorno, per cui oggi ci troviamo in una fase di elaborazione di quella che dovrà essere la futura disciplina legislativa dell'intero settore. È tuttavia opportuno avvertire che i relativi studi non potranno essere portati a ter-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

mine in breve tempo, in quanto essi appaiono irti di difficoltà — come è stato del resto dimostrato dal fallimento del primo tentativo già esperito — trattandosi, in sostanza, di risolvere il complesso problema del coordinamento dei servizi merci in relazione ai trasporti su strada e su rotaia.

In attesa della conclusione di questi studi, la competente Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto di ratificare il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, che sanciva la nascita dell'E.A.M. — ente che, in vista della nuova legge, ci si proponeva di sopprimere — reputando opportuno che l'ente stesso sopravviva, in via transitoria, fino all'entrata in vigore dell'auspicata riforma. Nel decreto legislativo, tuttavia, sono state introdotte alcune modifiche, abbastanza rilevanti, intese a migliorare la funzionalità dell'E.A.M.

Tali modifiche, che io ritengo opportune, sono le seguenti: con la soppressione, al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo, delle parole: « alla tutela ed », si è voluto sottrarre l'Ente autotrasporti merci alla tutela del Ministero dei trasporti, lasciando a questo ultimo solo un compito di vigilanza, il che a me sembra molto giusto in quanto in realtà non sussiste, a mio avviso, alcuna fondata ragione per cui un Ente, come quello in questione, debba essere sottoposto, oltre che alla vigilanza, anche alla tutela ministeriale.

Dal primo emendamento deriva il secondo, all'articolo 7, con il quale si sopprime la norma, contenuta nel testo originario, per cui il Comitato preposto alla gestione dell'Ente, doveva essere presieduto dal direttore generale della M.C.T.C., ed in effetti io non saprei per quale motivo detto Comitato dovrebbe essere presieduto soltanto ed esclusivamente dal direttore generale della M.C.T.C. A questo riguardo, debbo rilevare che nel settore dei trasporti accade frequentemente che la Presidenza di determinati organi venga affidata a persone che non sembrano le più idonee a ricoprire tale carica, in quanto codeste attribuzioni vanno a cumularsi con altre precedenti attribuzioni non compatibili, per motivi di opportunità o di funzionalità, con le prime: così, ad esempio, il Ministro dei trasporti, mentre presiede il Consiglio superiore delle Ferrovie dello Stato, competente in materia di promozioni, ha anche la facoltà di giudicare

sugli eventuali reclami in merito alle promozioni stesse. Ad evitare che una consimile situazione si verificasse anche nel campo degli autotrasporti, la Commissione della Camera ha, come ho detto, opportunamente modificato la dizione del primo comma dell'articolo 7.

Infine, all'articolo 8 è stato aggiunto un nuovo comma con il quale, in dipendenza dell'emendamento apportato all'articolo 7, si stabilisce che il Presidente del Comitato preposto alla gestione dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei trasporti, e che esso ha la rappresentanza legale dell'Ente. Naturalmente, per coordinamento, sono state soppresse, nell'ultimo comma dell'articolo 8, le parole: « il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente », le quali si riferivano al direttore dell'E.A.M. e che sarebbero state un'inutile ripetizione.

Concludo, chiedendo alla Commissione di approvare, per le considerazioni da me esposte, la ratifica del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, con le modificazioni ad esso apportate dalla Commissione della Camera, in attesa della presentazione, da parte del Governo, di un nuovo disegno di legge che disciplini *ex novo* l'intero settore degli autotrasporti.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro, anche a nome dei colleghi della mia parte, che noi daremo voto favorevole alla ratifica del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, nel testo modificato dalla Camera.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — *Al primo comma, dopo le parole: « È istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto », sono soppresse le parole: « alla tutela ed ».*

Art. 7. — *Al primo comma, le parole: « Un apposito Comitato sovrintende alla gestio-*

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

ne dell'Ente. Detto Comitato è presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed è costituito:», *sono sostituite dalle seguenti*: « Un apposito Comitato provvede alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è costituito: dal presidente; ».

Art. 8. — È aggiunto il seguente comma 1º) - bis: « Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente ».

All'ultimo comma sono soppresse le parole: « il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2535)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea co-

stituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pezzini.

PEZZINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, i decreti legislativi dei quali si propone la ratifica in blocco nell'articolo unico di questo disegno di legge, tutti concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stati approvati senza alcuna modificazione dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Avendo esaminato attentamente i decreti in parola, ho potuto constatare che solo un piccolo numero di essi conservano ancora la loro efficacia, in quanto molti riguardano provvedimenti che hanno già avuto completa attuazione, altri sono stati modificati da successive disposizioni legislative ed altri ancora riguardano proroghe di termini di adempimento che sono ormai già scadute. Ritengo perciò di poter proporre senz'altro alla Commissione la ratifica in blocco dei decreti legislativi a cui si riferisce il disegno di legge in esame.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle parole dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 6 settembre 1946, n. 116 | Proroga dei termini per la corresponsione del trattamento di richiamo alle armi e degli assegni familiari ai lavoratori che si trovano in istato di prigionia. |
| 23 agosto 1946, n. 152 | Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia. |
| 23 agosto 1946, n. 157 | Trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro. |

- 31 agosto 1946, n. 171 Disposizioni per la ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.
- 9 agosto 1946, n. 181 Assegnazioni straordinarie per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori destinati all'estero e per gli studi, ricerche e rilevazioni sui mercati di lavoro all'estero.
- 23 agosto 1946, n. 201 Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero.
- 23 agosto 1946, n. 202 Traduzione in legge delle disposizioni adottate in via amministrativa nel gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 13 settembre 1946, n. 303 Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.
- 9 ottobre 1946, n. 334 Corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.
- 14 ottobre 1946, n. 335 Proroga dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.
- 15 marzo 1947, n. 115 Nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.
- 4 marzo 1947, n. 128 Modificazioni dei termini di cui all'articolo 5 del regio decreto 25 marzo 1943, n. 315, per l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.
- 30 gennaio 1947, n. 167 Norme per la concessione di un sussidio speciale ai lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari dimessi dalle case di cura.
- 25 gennaio 1947, n. 294 Soppressione dell'Istituto per gli orfani degli impiegati civili dello Stato e devoluzione dei suoi compiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. (E.N.P.A.S.).

- 13 maggio 1947, n. 434 Estensione al personale degli Uffici del lavoro dei miglioramenti economici stabiliti per i dipendenti dello Stato con decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.
- 13 maggio 1947, n. 438 Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- 13 maggio 1947, n. 467 Ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo indennità impiegati » per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
- 6 maggio 1947, n. 563 Corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.
- 13 giugno 1947, n. 636 Proroga al 30 giugno 1947 delle disposizioni sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.
- 30 giugno 1947, n. 707 Assegnazione straordinaria per il reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori destinati all'estero.
- 3 luglio 1947, n. 749 Ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
- 16 luglio 1947, n. 750 Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, al personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.
- 16 luglio 1947, n. 751 Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.
- 16 luglio 1947, n. 752 Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 1947, n. 115, contenente nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.
- 16 luglio 1947, n. 770 Aumento dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.
- 29 luglio 1947, n. 841 Proroga del termine di un anno di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, ai fini del godimento dell'indennità di disoccupazione.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 12 agosto 1947, n. 870 Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.
- 29 luglio 1947, n. 882 Proroga dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura agli ultrasessantacinquenni di sesso maschile, disposta colle leggi 17 marzo 1941, n. 288 e 31 ottobre 1942, n. 1576.
- 29 luglio 1947, n. 918 Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.
- 29 luglio 1947, n. 919 Concessione di prestazioni sanitarie ed economiche a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.
- 1º settembre 1947, n. 927 Norme transitorie per l'applicazione delle nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.
- 9 settembre 1947, n. 928 Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
- 20 agosto 1947, n. 947 Aumento degli assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni.
- 4 agosto 1947, n. 994 Modificazione dell'articolo 20 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, già modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, riguardante la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- 20 agosto 1947, n. 1016 Aumento del limite fissato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 386, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali del lavoro.
- 16 settembre 1947, n. 1083 Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti al « Fondo » istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
- 16 settembre 1947, n. 1087 Maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione.
- 23 settembre 1947, n. 1122 Spese per il funzionamento della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 17 ottobre 1947, n. 1134 Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni ed indennità di licenziamento.
- 30 settembre 1947, n. 1214 Proroga dei termini stabiliti per il versamento al fondo per indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
- 3 ottobre 1947, n. 1215 Determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria.
- 7 novembre 1947, n. 1264 Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.
- 3 ottobre 1947, n. 1302 Norme integrative per la liquidazione della pensione di vecchiaia agli impiegati soggetti alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.
- 3 ottobre 1947, n. 1307 Prestazioni previdenziali per i salariati e gli addetti alle aziende industriali dello Stato.
- 31 ottobre 1947, n. 1324 Proroga dei termini previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali.
- 7 novembre 1947, n. 1362 Soppressione della Cassa integrazione salari per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.
- 31 ottobre 1947, n. 1378 Modificazione dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.
- 29 novembre 1947, n. 1402 Proroga dei termini stabiliti per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
- 1º dicembre 1947, n. 1404 Sospensione dei contributi da parte degli imprenditori dell'industria a favore della Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi.
- 1º dicembre 1947, n. 1405 Concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 1º dicembre 1947, n. 1479 Restituzione dell'Ente cooperativo industria lavorazione vinacce, con sede in Modena, alla originaria forma di società cooperativa a responsabilità illimitata per quote.
- 22 novembre 1947, n. 1500 Estensione delle provvidenze di cui al decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, al personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.
- 17 dicembre 1947, n. 1585 Estensione ai lavoratori arruolati per prestare la propria opera all'estero delle norme di cui ai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, 16 luglio 1947, n. 770, e 12 agosto 1947, n. 870, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201.
- 17 dicembre 1947, n. 1586 Disposizioni concernenti gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane.
- 1º dicembre 1947, n. 1611 Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.
- 14 gennaio 1948, n. 2 Modificazioni al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, contenente norme per la istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.
- 23 gennaio 1948, n. 46 Modificazione delle norme che regolano la composizione degli organi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.
- 23 gennaio 1948, n. 73 Modificazione dell'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377, concernente la istituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale.
- 10 gennaio 1948, n. 108 Concessione di un pacco viveri ai pensionati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati.
- 23 gennaio 1948, n. 119 Retribuzione mensile dei direttori provinciali e dei segretari regionali degli Uffici del lavoro.
- 23 gennaio 1948, n. 120 Estensione al personale degli Uffici del lavoro dei miglioramenti economici di cui al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.
- 12 febbraio 1948, n. 147 Nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 19 febbraio 1948, n. 243 Termini per il versamento delle somme al Fondo indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
- 19 febbraio 1948, n. 254 Miglioramenti al trattamento economico in caso di infortuni sul lavoro nell'industria.
- 23 marzo 1948, n. 305 Concessione di un assegno straordinario a carico dello Stato ai titolari di pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- 23 marzo 1948, n. 327 Previdenza e assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.
- 9 marzo 1948, n. 355 Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1947 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
- 9 marzo 1948, n. 386 Formazione dei conti consuntivi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
- 18 marzo 1948, n. 410 Revoca della estensione delle riduzioni ferroviarie al personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- 23 marzo 1948, n. 411 Proroga del termine di presentazione delle domande di prestazioni sanitarie ed economiche da parte di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.
- 15 aprile 1948, n. 498 Modificazioni al decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 15 aprile 1948, n. 538 Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.
- 15 aprile 1948, n. 548 Modificazione alla composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
- 15 aprile 1948, n. 549 Nuova proroga di sei mesi del termine di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, ai fini del godimento della indennità di disoccupazione.
- 15 aprile 1948, n. 560 Modificazione al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, sul trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 22 aprile 1948, n. 561 Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.
- 15 aprile 1948, n. 628 Aumento dei minimi salariali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
- 15 aprile 1948, n. 663 Maggiorazione del 40 per cento degli assegni familiari per i figli e del 25 per cento per la moglie e i genitori dei giornalisti professionisti.
- 15 aprile 1948, n. 687 Assegni familiari ai giornalisti professionisti.
- 3 maggio 1948, n. 690 Concessione di tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori chiamati ad adempiere pubbliche funzioni in occasione delle elezioni politiche indette per il 18 aprile 1948.
- 7 maggio 1948, n. 866 Modificazione alle norme per la concessione del sussidio post-sanatoriale e dell'indennità giornaliera per i lavoratori soggetti alla assicurazione contro la tubercolosi.
- 15 aprile 1948, n. 1041 Modificazioni del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 949, recante norme per l'iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Metto ai voti l'articolo unico.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'Ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia" » (N. 2530)**

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia" », già approvato dalla Camera dei deputati).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 23 marzo 1948, numero 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, è stato ratificato dalla Commissione competente della Camera con un solo emendamento, all'articolo 7, inteso a modificare la composizione degli organi dell'Opera.

Lo scopo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è quello di assistere, sistematicamente ed organicamente, i pensionati di tutte le categorie della Previdenza sociale, ed in questo senso il decreto legislativo costituisce una tappa nel miglioramento delle condizioni di questa povera gente.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

Particolare importanza ha l'articolo 4 del decreto legislativo, col quale si provvede alla costituzione del fondo necessario per andare incontro alle esigenze finanziarie del nuovo Ente; tale articolo dispone: « Per la costituzione di un fondo patrimoniale a favore dell' "Opera nazionale per i pensionati d'Italia" sarà provveduto mediante storno della somma di lire 100 milioni dal capitolo 59 (integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e per i superstiti nonché delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1947-48 ».

Salvo gli ulteriori chiarimenti che potrà fornirci il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, propongo la ratifica del decreto legislativo, con le modifiche ad esso apportate dalla Camera dei deputati.

PEZZINI. Desidero soltanto ricordare alla Commissione che recentemente, in occasione dell'approvazione della legge per l'adeguamento delle pensioni previdenziali, sono stati stanziati, a favore dell'Opera per i pensionati di Italia, 500 milioni, per la costruzione di nuove case di ricovero. Mentre mi dichiaro pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge, riterrei opportuno che la Commissione auspicasse esplicitamente l'ulteriore aumento e potenziamento delle case di ricovero, ancora oggi troppo scarse e insufficienti.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi permetto di associarmi alla sollecitazione dell'onorevole relatore affinché sia approvato il disegno di legge, trattandosi di un Istituto il quale, integrando le prestazioni economiche della Previdenza sociale, va incontro ai bisogni assistenziali della categoria dei pensionati, sia intervenendo nei casi di malattia con sussidi sia attraverso l'istituzione di case di riposo.

Come ha ricordato il senatore Pezzini, con la legge sul riordinamento delle pensioni della Previdenza sociale non solo sono stato raddoppiati i contributi dell'Istituto di previdenza a favore dell'Opera, ma è stato creato un fondo speciale di 500 milioni per mezzo del quale le case di riposo potranno essere aumentate da tre, quante sono attualmente, a 13.

Essendo l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia una istituzione che esplica un'azione fattiva e benemerita nel quadro dell'assistenza ai pensionati della Previdenza sociale, mi auguro che la Commissione vorrà dare il suo voto favorevole alla ratifica del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Opera: il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio dei sindaci.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci membri fra i quali:

a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) due funzionari del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76° RIUNIONE (12 dicembre 1952)

Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni ».

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per la esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo alleato** » (N. 2483)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per la esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo alleato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Il decreto legislativo del quale si propone la ratifica si riferisce alla situazione anormale che si venne a creare per la permanenza nel territorio italiano di truppe straniere e per la creazione di un governo di occupazione: esso, infatti, stabiliva che « al fine di dare piena esecuzione all'Accordo monetario intervenuto tra il Governo italiano e il Governo alleato per l'unificazione, sotto l'autorità del Governo italiano, della circolazione alleata (am-lire), il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca stessa, riconosciuta come l'Autorità emittente di detta moneta di occupazione, una convenzione per regolare i rapporti nascenti della detta unificazione, e dalla somministrazione, da parte della Banca d'Ita-

lia, alle Forze armate alleate, di biglietti propri e di crediti in lire, e ciò a far tempo dal 1° febbraio 1946 ».

Come si vede, si tratta di una disposizione di autorizzazione al Ministro del tesoro a stipulare una convenzione.

Richiamo piuttosto la vostra attenzione sul comma aggiunto dalla Commissione della Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo, per cui « In corrispondenza dell'ammontare delle am-lire ritirate e bruciate dalla Banca d'Italia, nonchè delle somministrazioni in lire di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca medesima buoni del Tesoro ordinari allo stesso tasso annualmente stabilito, ai sensi del successivo articolo 2, per le anticipazioni straordinarie e temporanee del Tesoro ». In pratica si vogliono regolare gli effetti che nella circolazione monetaria italiana possono essere determinati dal ritiro delle am-lire.

In conclusione, ritengo che il decreto legislativo debba essere ratificato e che debba essere approvato anche il comma aggiuntivo apportato dalla Commissione di ratifica della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del Governo mi è stato fatto sapere che non si ritiene di fare alcuna osservazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — È aggiunto il seguente comma:

« In corrispondenza dell'ammontare delle am-lire ritirate e bruciate dalla Banca d'Italia, nonchè delle somministrazioni in lire di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca medesima buoni del Tesoro ordinari allo stesso tasso annualmente stabilito, ai sensi del successivo articolo 2, per le anticipazioni straordinarie e temporanee del Tesoro ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di lire 300.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante** » (N. 2484) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di lire 300 milioni all'Ente autonomo Fiera del Levante », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Anche il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, è una conseguenza della guerra, e delle distruzioni e menomazioni che essa ha apportato nella attività economica del nostro Paese. Il decreto legislativo provvede a due diversi finanziamenti, di 300 milioni e di 150 milioni, rispettivamente all'Ente nazionale industrie cinematografiche ed all'Ente autonomo Fiera del Levante, attraverso mutui, concessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, al saggio dell'interesse dell'8 per cento e con determinate modalità, per quanto riguardava l'ammortamento, per il quale era fissata la decorrenza dal 1° ottobre 1948.

DE LUCA. Il saggio dell'interesse dell'8 per cento mi pare veramente eccessivo, considerando che l'operazione viene effettuata dagli Istituti di previdenza.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Questo non si può dire in rapporto al valore del denaro sul mercato italiano, poichè noi sappiamo che anche oggi si fanno mutui ipotecari con interessi che giungono fino al 10 e al 12 per cento. Naturalmente, in relazione alle fi-

nalità di carattere sociale che si vogliono conseguire, si potrebbe anche ritenere che il tasso sia eccessivo, come sostiene il collega De Luca. Comunque l'attenzione, a mio parere, non va posta su questo punto ma su un altro.

L'articolo 2 del decreto legislativo, nel testo originario, al primo comma recitava così: « I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate non oltre il 30 settembre 1948 », per cui in ogni caso le somme date in mutuo dovevano essere corrisposte entro il 30 settembre 1948. Ora, è stato approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati un emendamento sostitutivo dei commi primo e secondo dell'articolo 2, il quale suppone una mancata utilizzazione del mutuo da parte dell'Ente autonomo Fiera del Levante nel termine previsto. Io debbo credere che da parte del Ministero o del Sottosegretario competenti, che non vedo presenti, siano stati forniti in quella sede i dovuti chiarimenti nel senso da me indicato. Infatti, mentre il primo comma dell'articolo 2 suonava come prima ho letto, il comma sostitutivo approvato dalla Camera è del seguente tenore: « I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari ». Quindi, per quanto riguarda la somministrazione dei mutui all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari, evidentemente essa viene bensì vincolata agli specifici adempimenti che sono previsti nello stesso testo di questo decreto legislativo, ma senza limiti di tempo.

L'altra modifica riguarda il secondo comma dell'articolo 2: mentre infatti resta stabilito che l'ammortamento del mutuo decorre dal 1° ottobre 1948 per l'E.N.I.C., per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante si dispone che esso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà effettuata la prima somministrazione.

Concludo, proponendo alla Commissione di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562 è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all' E. N. I. C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

« Il loro ammortamento decorrerà dal 1º ottobre 1948, per il mutuo all' E. N. I. C., e dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate. »

Lo metto ai voti.

DE LUCA. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente »
(N. 2519) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boeri.

BOERI, *relatore*. Si tratta di 247 decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente su proposta del Ministro del tesoro.

Il più antico di essi è del 22 giugno 1946 e riflette l'autorizzazione al Tesoro dello Stato per concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire. L'ultimo è dell'8 maggio 1948 e riflette l'integrazione dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, concernenti la concessione di anticipazioni alle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato.

Molti tra questi decreti sono stati emanati per una applicazione limitata nel tempo e già largamente superata oggi, come ad esempio il decreto 23 agosto 1946, n. 111, che modifica per la durata di un anno il precedente decreto 29 dicembre 1927, n. 452, diretto a determinare i limiti di valore per contratti, forniture e servizi; come del pari il decreto-legge 2 agosto 1946, n. 71, sui compensi forfettari inerenti ai servizi e prestiti e limitato all'esercizio 1946-47, e il decreto 23 agosto 1946, n. 156, che stabilisce nuove norme per il pagamento degli interessi di ritardo sui Buoni del Tesoro novennali scaduti il 15 dicembre 1943 e il 1º settembre 1944.

Taluni riflettono l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio o variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri e a bilanci di talune aziende autonome sul bilancio 1946-47 e 1947-48.

Alcuni decreti riflettono o la fissazione di un assegno straordinario o l'elevazione della misura dello stesso a favore di persone, verso cui il Paese ha particolari ragioni di riconoscenza o di riguardo: Clelia Garibaldi, la vedova di Bruno Buozzi o quella del colonnello Lanza di Montezemolo, Gioia Marconi, la vedova del generale Simoni, ecc.

Altri decreti accordano concessioni di contributi straordinari a favore della Società Dante Alighieri, alla Cooperativa Vittorio Fasan per i gondolieri di Venezia, al Registro Aeronautico Italiano, all'Ente Autonomo del Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro alla Scala di Milano, a titolo di anticipazione sulla liquidazione dei danni di guerra, alla Unione Italiana dei Ciechi, all'Istituto Doxa, al Com-

missariato Nazionale della Gioventù Italiana, all'Ente Autonomo della Biennale di Venezia, all'Associazione Italiana della Croce Rossa, alla Società Torino Esposizioni, alla Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma, all'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra, all'Ente Nazionale di Lavoro per i ciechi, ecc.

Altri decreti si riferiscono a concessione di assegni temporanei di carovita a titolari di rendite di infortunio liquidate da istituti ex austro-ungarici e ora a carico dello Stato; a concessioni di speciali indennità a grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore; alla concessione di un contributo straordinario agli enti autonomi lirici e alle istituzioni musicali e teatrali; alla concessione di un contributo straordinario a favore della Associazione Nazionale Famiglie caduti in guerra; a spese per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine, a disposizioni per i grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate, ordinarie, ecc. Su tutti questi provvedimenti ben poco vi è da dire in sede di ratifica.

Taluni dei decreti concernono l'approvazione di bilanci. Così quello del 30 giugno 1947, n. 539, concerne l'approvazione del bilancio dell'Istituto Agronomico dell'Africa italiana per l'esercizio 1946-47 e quello del 17 luglio 1947, n. 886, concerne l'approvazione del bilancio dell'Azienda Monopolio Banane per l'esercizio 1946-47.

Altri decreti si limitano a proroghe di termini fissati da leggi o da decreti precedenti. Così il decreto 9 ottobre 1946, n. 276, per la proroga dei termini per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra; quello del 4 gennaio 1947, n. 23, per la proroga delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 161, contenente norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni, proroga che diventò poi oggetto di successivo provvedimento legislativo; quello dell'11 aprile 1947, n. 316, sulla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette; quello del 4 aprile 1947, n. 465, che concede la proroga dei termini legali e convenzionali nel-

la ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; quello dell'8 settembre 1947, n. 1003, per la proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette; quello del 31 dicembre 1947, n. 1748, di proroga del termine per l'estensione delle infrazioni di omessa denuncia o cessione di valute estere e di credito sull'estero; quello del 26 marzo 1948, n. 306, per la proroga dei termini per la segnalazione delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra; quello del 2 aprile 1948, n. 436, per la proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette. Anche qui non pare che sia il caso di fare luogo a speciali rilievi in sede di ratifica.

Particolare attenzione venne portata su alcuni decreti diretti a disciplinare in modo permanente alcune attività economiche. Così sul decreto 10 febbraio 1948, n. 105, portante le disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, modificato ed in parte corretto con l'altro decreto 16 aprile 1948, n. 569, sullo stesso tema. Così sul decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 544, che abrogava il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1490, e stabiliva che nessuna nuova anticipazione straordinaria da parte della Banca d'Italia al Tesoro potesse essere effettuata, senza apposito provvedimento legislativo, che ne determinasse l'importo. Così il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, che istituì una commissione per lo studio degli adeguamenti da portare alla misura dei trattamenti di pensione per il personale civile e militare dello Stato e fissare i criteri per concedere una anticipazione una volta tanto ai titolari di pensioni ordinarie.

Propongo che, analogamente a quanto ha disposto l'altro ramo del Parlamento, si ratifichino tutti i decreti legislativi elencati dal disegno di legge, salvi gli effetti degli atti legislativi o di abrogazione dei decreti stessi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

- 21 giugno 1946, n. 5 Autorizzazione al tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire.
- 25 giugno 1946, n. 7 Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.
- 25 giugno 1946, n. 8 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1946-47 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1946.
- 27 giugno 1946, n. 27 Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.
- 22 giugno 1946, n. 30 Assegnazione di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.
- 2 agosto 1946, n. 53 Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ed a sollievo della disoccupazione.
- 2 agosto 1946, n. 71 Collocamento dei buoni del tesoro ordinari a mezzo degli uffici postali, dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito.
- 19 luglio 1946, n. 79 Anticipazione di 15 miliardi di lire a favore delle aziende di credito finanziatrici degli ammassi.
- 11 agosto 1946, n. 80 Autorizzazione della spesa di lire 15 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
- 2 agosto 1946, n. 101 Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici.
- 9 agosto 1946, n. 102 Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di opere irrigue e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, nonchè per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76^a RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 27 giugno 1946, n. 109 Concessione di mutui ad interesse a termine breve alle società per azioni con partecipazione dello Stato.
- 23 agosto 1946, n. 111 Modificazioni al regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulla determinazione dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi.
- 3 settembre 1946, n. 143 Miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.
- 23 luglio 1946, n. 144 Integrazione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i pagamenti delle forniture straordinarie eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato.
- 23 agosto 1946, n. 154 Assegnazione all'Ufficio italiano dei cambi del contributo annuo per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria.
- 23 agosto 1946, n. 155 Modificazione dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
- 23 agosto 1946, n. 156 Nuove norme per il pagamento degli interessi di ritardo sui buoni del Tesoro novennali scaduti il 15 dicembre 1943 e il 1° settembre 1944.
- 23 agosto 1946, n. 166 Modalità di pagamento delle pensioni.
- 23 agosto 1946, n. 170 Norme per la ricostituzione dei titoli di Stato distrutti a seguito di ordine della competente autorità.
- 3 settembre 1946, n. 225 Speciali facilitazioni per l'accensione di conti correnti provvisori di spesa fissa presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina.
- 13 settembre 1946, n. 241 Devoluzione a favore dello Stato del 25 per cento dei saldi attivi delle quote di rivalutazione monetaria degli impianti, integrate per aumento del capitale speciale.
- 13 ottobre 1946, n. 244 Istituzione di una Sezione autonoma di credito industriale presso il Banco di Napoli.
- 23 agosto 1946, n. 248 Rappresentanza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 3 settembre 1946, n. 273 Concessione di un assegno temporaneo di carovita a titolari di rendite di infortunio liquidate da istituti ex austro-ungarici ed ora a carico dello Stato.
- 9 ottobre 1946, n. 276 Proroga del termine per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra.
- 23 agosto 1946, n. 291 Revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in dipendenza di accertamenti sanitari effettuati dopo l'8 settembre 1943.
- 23 agosto 1946, n. 370 Norme relative alla vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio o a lungo termine.
- 11 novembre 1946, n. 408 Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.
- 8 dicembre 1946, n. 453 Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.
- 24 ottobre 1946, n. 467 Autorizzazione della spesa di 4 miliardi di lire per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica e favorire la ricostruzione dei beni strumentali nelle provincie maggiormente danneggiate dalla guerra.
- 14 dicembre 1946, n. 512 Riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
- 23 dicembre 1946, n. 556 Elevazione della misura dell'assegno straordinario vitalizio concesso alla figlia di Giuseppe Garibaldi, Clelia, con legge 3 giugno 1882, n. 781.
- 1º dicembre 1946, n. 565 Autorizzazione alla spesa di lire sei miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti nella Capitale.
- 13 dicembre 1946, n. 570 Autorizzazione della spesa di lire 525.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella città di Messina.
- 8 novembre 1946, n. 572 Aumento da lire 20.000 a lire 200.000 del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.
- 29 dicembre 1946, n. 578 Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi dei Consolidati 3,50 per cento (1902) e 4,50 per cento.

- 1° dicembre 1946, n. 617 Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza.
- 13 dicembre 1946, n. 625 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, col quale fu autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti portuali di Genova.
- 20 dicembre 1946, n. 655 Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi per la esecuzione di lavori ferroviari e di opere pubbliche di bonifica.
- 4 gennaio 1947, n. 23 Proroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 161, contenente norme sull'emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni.
- 24 gennaio 1947, n. 52 Autorizzazione della spesa di lire millecinquecento milioni per la esecuzione degli ulteriori lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova.
- 24 gennaio 1947, n. 53 Autorizzazione della spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione, nel territorio della Sicilia, di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.
- 8 gennaio 1947, n. 65 Finanziamento per l'acquisto di navi all'estero.
- 28 febbraio 1947, n. 103 Autorizzazione alla ulteriore spesa di lire quindici miliardi per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi dei contratti di appalto e di concessione di opere pubbliche o concesse dal Ministero dei lavori pubblici.
- 28 febbraio 1947, n. 104 Autorizzazione della spesa di lire venticinque miliardi per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esecuzione di opere di carattere straordinario a pagamento non differito.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76^a RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 28 febbraio 1947, n. 105 Modificazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 565, recante l'autorizzazione della spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinari urgenti nella Capitale.
- 25 gennaio 1947, n. 121 Rimborso da pagare da parte del Tesoro, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese per il trasporto di profughi stranieri.
- 28 febbraio 1947, n. 122 Autorizzazione della spesa di lire trentacinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
- 1° aprile 1947, n. 217 Modificazioni dell'assegno straordinario annuo vitalizio a Gioia Marconi.
- 4 aprile 1947, n. 223 Concessione, da parte dello Stato, di un contributo straordinario a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ».
- 19 marzo 1947, n. 230 Autorizzazione della spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'esecuzione dei lavori di sgombero dei relitti di navi affondate nei porti per fatti di guerra.
- 11 aprile 1947, n. 316 Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.
- 28 aprile 1947, n. 338 Conversione del prestito redimibile denominato « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento » in titoli del « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento ».
- 7 maggio 1947, n. 339 Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
- 4 giugno 1947, n. 408 Carica ed esercizio delle funzioni di Governatore della Banca d'Italia.
- 4 aprile 1947, n. 412 Protrazione dell'efficacia delle norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola « non trasferibile ».

- 24 maggio 1947, n. 418. Concessione all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario e autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.
- 10 aprile 1947, n. 420 Documentazione sussidiaria, in sostituzione di quella di rito, non potuta acquisire per interverute vicende belliche, ai fini della liquidazione provvisoria della pensione o degli assegni di guerra.
- 4 aprile 1947, n. 465 Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali.
- 18 maggio 1947, n. 470. Cessazione del corso legale delle monete di nichel e rame da centesimi 20 e di quelle in argento da lire 20, lire 10 e lire 5, coniate in relazione alle esigenze della costituzione dell'impero.
- 18 maggio 1947, n. 483. Autorizzazione della spesa di lire 4.500.000.000 per la ricostruzione, costruzione ed acquisto di edifici occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
- 21 giugno 1947, n. 527 Stanziamento in bilancio della somma di un miliardo di lire per l'acquisto dall'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) di materiale da assegnarsi in uso ad istituzioni sanitarie.
- 30 giugno 1947, n. 539 Approvazione del bilancio dell'Istituto agronomico dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1946-1947.
- 21 maggio 1947, n. 556. Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari per i servizi della pesca.
- 30 maggio 1947, n. 590. Norme per agevolare la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, relativi agli esercizi finanziari dal 1940-41 a tutto il 1945-46, ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
- 1º marzo 1947, n. 606. Anticipazione di fondi per il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

- 13 maggio 1947, n. 607. Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire quaranta milioni per il completamento dei lavori di impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari.
- 30 giugno 1947, n. 608 Norme integrative del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, concernente la conversione del Prestito della ricostruzione, Redimibile 3,50 per cento nel Redimibile 5 per cento.
- 30 maggio 1947, n. 619. Autorizzazione al rimborso anticipato delle obbligazioni venticinquennali 5 per cento « Casa Littorio ».
- 30 maggio 1947, n. 620 Istituzione della contabilità speciale per i pagamenti da effettuarsi dal Provveditorato generale dello Stato.
- 20 maggio 1947, n. 666 Rimborso da parte del Tesoro dello Stato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per quanto riguarda il ripristino degli impianti, delle rate di ammortamento e delle spese relative al collocamento del mutuo di 25 miliardi di lire da contrarre dall'Amministrazione anzidetta con il Consorzio di credito delle opere pubbliche.
- 19 luglio 1947, n. 692 Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato al sottoscrivere nuove azioni della società Ente nazionale industrie cinematografiche.
- 1º agosto 1947, n. 693 Nuova parità legale fra il dollaro e la lira.
- 21 luglio 1947, n. 709 Autorizzazione al Tesoro dello Stato, a concedere all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) una anticipazione di cinque miliardi di lire.
- 30 giugno 1947, n. 748 Aumento dei limiti di spesa fissati dal regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, concernente le disposizioni intese ad elevare i limiti stabiliti dalla legge di contabilità generale dello Stato per i contratti stipulati dal Provveditorato generale dello Stato.
- 24 luglio 1947, n. 799 Contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.
- 10 luglio 1947, n. 802 Autorizzazione della spesa di lire 550 milioni per l'organizzazione di uno speciale servizio di controllo alle operazioni di trebbiatura, molitura, reperimento e conferimento dei cereali ai « Granai de popolo » nella campagna agricola 1946-47.
- 31 luglio 1947, n. 810 Disposizioni in materia di pensioni privilegiate ordinarie.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 4 agosto 1947, n. 843 Abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 30 luglio 1945, n. 415, nella parte relativa alla valuta cartacea degli Stati Uniti di America denominata « Dollaro timbro giallo ».
- 19 settembre 1947, n. 884 Anticipazioni da parte del Tesoro a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
- 17 luglio 1947, n. 886 Approvazione del bilancio dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1946-47.
- 6 settembre 1947, n. 894 Autorizzazione della spesa di lire cinque milioni per l'organizzazione dei servizi relativi alla revisione delle opzioni in Alto Adige.
- 17 luglio 1947, n. 902 Norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale ed adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.
- 22 agosto 1947, n. 938 Autorizzazione della spesa di due miliardi di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica compreso il ripristino di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici.
- 22 luglio 1947, n. 985 Aumento delle tasse per la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle società per azioni.
- 12 agosto 1947, n. 987 Garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse estere di costruzioni navali.
- 20 agosto 1947, n. 988 Aumento del limite di emissione delle obbligazioni della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro.
- 20 agosto 1947, n. 990 Nuove norme in materia di Debito pubblico.
- 20 agosto 1947, n. 996 Abrogazione degli articoli 6, 7 e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, concernente la disciplina del commercio dell'oro.
- 12 settembre 1947, n. 999 Concessione all'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » di un contributo, da parte dello Stato, di lire 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.
- 19 settembre 1947, n. 1001 Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare i patti e le condizioni relative alla contrazione di un prestito all'estero per l'acquisto di macchinari e materie prime.
- 8 settembre 1947, n. 1003 Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 12 settembre 1947, n. 1005 Concessione di un contributo straordinario di quattro milioni di lire alla Cooperativa « Vittorio Fasan » fra i gondolieri di Venezia.
- 2 ottobre 1947, n. 1037 Anticipazione all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).
- 20 agosto 1947, n. 1049. Norme per la ricostituzione di titoli di Stato distrutti in dipendenza di eventi bellici.
- 26 settembre 1947, n. 1065 Concessione all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo ordinario a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48.
- 18 maggio 1947, n. 1070 Corresponsione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato e per esso del successore Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.
- 1º ottobre 1947 n. 1075 Modificazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 1º novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie.
- 20 agosto 1947, n. 1082 Proroga delle norme adottate dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 709, e alla estensione del provvedimento alle Casse di risparmio ed agli Istituti di credito di diritto pubblico.
- 20 agosto 1947, n. 1102 Modificazione alla composizione delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.
- 8 settembre 1947, n. 1109 Miglioramenti al trattamento di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.
- 22 settembre 1947, n. 1133 Proroga al 31 dicembre 1947 del termine fissato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, concernente l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
- 5 ottobre 1947, n. 1159 Proroga al 30 giugno 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 619, col quale venne istituita una addizionale sostitutiva di particolari contributi del « Fondo di solidarietà nazionale ».
- 30 settembre 1947, n. 1175 Variazioni alla misura della ritenuta sugli assegni di pensione ai dementi di guerra ricoverati in luogo di cura.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 5 settembre 1947, n. 1188 Concessione di un contributo straordinario al Registro aeronautico italiano.
- 24 settembre 1947, n. 1201 Concessione di un contributo straordinario per le ferrovie Calabro-Lucane, in aggiunta al fondo speciale di cui all'articolo 26 della convenzione di concessione 10 luglio 1926.
- 25 ottobre 1947, n. 1203 Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma.
- 25 ottobre 1947, n. 1204 Concessione di un contributo straordinario agli enti autonomi lirici ed istituzioni musicali e teatrali.
- 5 ottobre 1947, n. 1207 Autorizzazione della spesa relativa all'esecuzione dei lavori straordinari di riparazione dei danni causati da eventi bellici e da piene eccezionali ai canali demaniali di irrigazione (canali Cavour).
- 24 settembre 1947, n. 1221 Concessione di una sovvenzione straordinaria alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per il finanziamento della costruzione e dell'arredamento di un nuovo edificio a Reggio Emilia ad uso dei servizi postali e telegrafici.
- 19 ottobre 1947, n. 1261 Concessione di un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi.
- 16 ottobre 1947, n. 1293 Aumento del contributo ordinario dello Stato e concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Istituto nazionale di geofisica.
- 8 novembre 1947, n. 1309 Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
- 27 novembre 1947, n. 1330 Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni statali.
- 1º dicembre 1947, n. 1357 Autorizzazione della spesa di lire 40 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.
- 9 dicembre 1947, n. 1364 Autorizzazione al Ministro per il tesoro a concedere all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) una sovvenzione straordinaria di lire 600.000.000.
- 21 ottobre 1947, n. 1367 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari, approvato con regio decreto 27 maggio 1909, n. 437.
- 28 novembre 1947, n. 1369 Rinvio della prima estrazione dei premi relativi al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento e del diritto di partecipazione ai premi.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 16 ottobre 1947, n. 1376 Stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione delle somme occorrenti per l'adesione dell'Italia al Bureau International d'Education di Ginevra e per l'allestimento e l'aggiornamento annuale di una mostra permanente didattica.
- 11 dicembre 1947, n. 1395 Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.)
- 15 dicembre 1947, n. 1418 Istituzione presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane di una Cassa per il credito alle imprese artigiane.
- 15 dicembre 1947, n. 1420 Autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) a costituire la Società finanziaria meccanica « Finmeccanica ».
- 15 dicembre 1947, n. 1421 Disposizioni per il credito alla cooperazione.
- 27 novembre 1947, n. 1425 Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).
- 13 dicembre 1947, n. 1431 Concessione di mutui per disavanzi di gestione agli Istituti autonomi per le case popolari.
- 24 dicembre 1947, n. 1445 Temporanea deroga all'articolo 10 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
- 12 dicembre 1947, n. 1489 Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.
- 27 dicembre 1947, n. 1502 Concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
- 17 dicembre 1947, n. 1550 Concessione di un contributo straordinario all'Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica « Doxa » con sede in Milano.
- 13 dicembre 1947, n. 1560 Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari.
- 15 dicembre 1947, n. 1562 Disposizioni circa le competenze al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero del tesoro in servizio presso la Zecca e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata destinata alla stampa dei biglietti dello Stato e della Banca d'Italia.
- 16 novembre 1947, n. 1608 Proroga del termine per il rimborso anticipato delle obbligazioni venticinquennali 5 per cento « Casa littorio ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 31 dicembre 1947, n. 1617 Raggiungimento in lire italiane del valore dichiarato in valuta estera per le merci sottoposte all'importazione a diritto *ad valorem*.
- 11 dicembre 1947, n. 1626 Autorizzazione al Ministro per il tesoro a sistemare i rapporti di credito dello Stato derivanti dalle garanzie e facilitazioni prestate ad opere di colonizzazione.
- 24 dicembre 1947, n. 1658 Autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) ad emettere n. 500.000 obbligazioni « Serie speciale gestione I.R.I. - Ferro ».
- 3 dicembre 1947, n. 1725 Ripristino del contributo statale a favore degli Asili infantili israelitici a norma della legge 30 luglio 1896, n. 343.
- 31 dicembre 1947, n. 1748 Proroga del termine per l'estinzione delle infrazioni di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero.
- 31 dicembre 1947, n. 1807 Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 del regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, che reca provvedimenti eccezionali in materia di buoni del Tesoro ordinari.
- 21 gennaio 1948, n. 7 Determinazione dell'importo delle anticipazioni temporanee della Banca d'Italia al Tesoro dello Stato.
- 23 gennaio 1948, n. 8 Conferimento dei poteri del Consiglio di amministrazione al presidente della Banca nazionale del lavoro.
- 20 gennaio 1948, n. 13 Concessione di una nuova sovvenzione straordinaria all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.).
- 20 gennaio 1948, n. 14 Concessione di un contributo straordinario alla Società mineraria carbonifera sarda.
- 11 gennaio 1948, n. 17 Anticipazione da parte dello Stato delle maggiori spese a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza dei miglioramenti economici a favore del personale in servizio ed in quiescenza.
- 20 gennaio 1948, n. 18 Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
- 21 gennaio 1948, n. 20 Impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

- 26 gennaio 1948, n. 35 Variazione agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (5° provvedimento).
- 26 gennaio 1948, n. 37 Concessione di una indennità straordinaria una volta tanto a favore dei titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso assegno di superinvalidità.
- 28 gennaio 1948, n. 53 Ulteriore spesa per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine.
- 28 gennaio 1948, n. 54 Concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.
- 11 febbraio 1948, n. 56 Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che si iniziano in una giornata domenicale determinata a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati ».
- 1º febbraio 1948, n. 68 Concessione di una pensione straordinaria alle vedove dell'onorevole Bruno Buozzi e del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo.
- 26 gennaio 1948, n. 74 Disposizioni a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
- 14 febbraio 1948, n. 91 Concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino.
- 1º febbraio 1948, n. 93 Liquidazione delle pensioni e degli assegni di guerra ai partigiani combattenti appartenenti alle Forze armate.
- 20 febbraio 1948, n. 97 Elevazione del contributo concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta per l'esercizio finanziario 1947-48.
- 10 febbraio 1948, n. 105 Disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari.
- 4 marzo 1948, n. 146 Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano, a titolo di anticipazione sulla liquidazione dei danni di guerra.
- 20 febbraio 1948, n. 148 Concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 3 marzo 1948, n. 149 Aumento dello stanziamento del capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48, relativo alle spese per la prevenzione e la repressione dei reati.
- 21 febbraio 1948, n. 154 Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della Società per azioni nazionale « Cogne ».
- 27 febbraio 1948, n. 160 Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-1948 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.
- 3 febbraio 1948, n. 162 Proroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 23, concernente norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni.
- 14 febbraio 1948, n. 167 Autorizzazione alla spesa di lire duecento milioni per il restauro e la riparazione di edifici monumentali danneggiati dalla guerra.
- 25 marzo 1948, n. 213 Autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le variazioni di bilancio dipendenti dall'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.
- 26 febbraio 1948, n. 217 Concessione dell'indennità di carica per il direttore ed il vicedirettore della Zecca.
- 19 marzo 1948, n. 224 Iscrizione nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, della somma di lire 450.000.000 per la profilassi contro il colera.
- 9 marzo 1948, n. 257 Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra.
- 21 febbraio 1948, n. 269 Modificazioni all'articolo 12 del regolamento per i biglietti di Stato approvato con l'articolo 5 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874.
- 13 marzo 1948, n. 272 Modificazioni formali all'ordinamento del Prestito redimibile 3,50 per cento (1934).
- 4 marzo 1948, n. 283 Iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il pagamento della seconda rata del contributo a favore dell'Ente siciliano di elettricità.
- 26 marzo 1948, n. 306 Proroga di termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 3 marzo 1948, n. 316 Autorizzazione alla ulteriore spesa di lire 236 milioni per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e ripristino delle attrezzature patrimoniali danneggiate dalla guerra.
- 12 aprile 1948, n. 320 Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per sussidi integrativi di esercizio alle ferrovie.
- 26 febbraio 1948, n. 325 Autorizzazione della spesa di lire 490.000.000 per la concessione all'Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) di contributi per far fronte a maggiori oneri salariali.
- 25 marzo 1948, n. 329 Istituzione di una Commissione per la concessione di acconti per danni di guerra subiti dai profughi della Venezia Giulia, Dalmazia e Dodecaneso.
- 5 marzo 1948, n. 333 Restituzione delle ritenute cauzionali a cooperative e consorzi di cooperative.
- 9 marzo 1948, n. 334 Adeguamento delle pensioni straordinarie e degli assegni di ricompensa nazionale.
- 14 aprile 1948, n. 362 Norme relative al collocamento di buoni ordinari del tesoro ed alla regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia.
- 17 aprile 1948, n. 425 Concessione al comune di Firenze di un contributo straordinario di lire 20.000.000 da iscrivere nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.
- 2 aprile 1948, n. 436 Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle vulture provvisorie delle pensioni indirette.
- 24 marzo 1948, n. 452 Autorizzazione della spesa di lire cento milioni per i lavori di riparazione dei danni causati dallo scoppio della polveriera di Arcisate (prov. di Varese).
- 24 marzo 1948, n. 453 Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire un miliardo in aggiunta a quella di cui all'articolo 3 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per lavori di riparazione dei danni prodotti da eventi bellici.
- 11 aprile 1948, n. 461 Assegnazione di lire cento milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1947-48.
- 24 marzo 1948, n. 471 Variazioni di bilancio in applicazione dei decreti legislativi 5 luglio 1945, n. 429 e 29 ottobre 1947, n. 1354, riguardanti l'impianto dei cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano.

- 2 aprile 1948, n. 474 Autorizzazione della spesa di lire centocinquanta milioni per la liquidazione della gestione delle opere pubbliche già eseguite in Albania, a norma del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030.
- 27 gennaio 1948, n. 476 Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del Fondo assistenza disoccupati.
- 16 aprile 1948, n. 490 Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.
- 21 aprile 1948, n. 492 Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad emettere buoni fruttiferi.
- 5 maggio 1948, n. 493 Aumento di capitale dell'Ente nazionale metano.
- 16 aprile 1948, n. 499 Estensione della attività dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.
- 3 maggio 1948 n. 501 Concessione di un ulteriore contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte » di Roma.
- 24 marzo 1948, n. 520 Autorizzazione della spesa di lire 1.750.000.000 per lavori straordinari a pagamento non differito, nelle provincie di Udine e di Gorizia.
- 14 aprile 1948, n. 530 Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra.
- 21 aprile 1948, n. 533 Aumento del Fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.
- 2 aprile 1948, n. 536 Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 150.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.
- 17 aprile 1948, n. 541 Concessione al Commissariato nazionale della Gioventù italiana (G.I.) di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48.
- 21 aprile 1948, n. 542 Liquidazione per conto dello Stato dell'Ufficio recuperi della provincia di Treviso.
- 7 maggio 1948, n. 544 Norme in materia di anticipazioni al tesoro da parte della Banca d'Italia.
- 15 aprile 1948, n. 568 Autorizzazione della spesa di due miliardi di lire per la revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica.
- 16 aprile 1948, n. 569 Norme sull'ordinamento delle banche popolari.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 15 aprile 1948, n. 593 Autorizzazione della spesa di lire 400.000.000 per lavori interessanti i canali demaniali d'Enza e della Spelta.
- 15 aprile 1948, n. 594 Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per lavori interessanti il canale demaniale di Caluso.
- 15 aprile 1948, n. 595 Autorizzazione della spesa di lire 1.750.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del canale demaniale « Regina Elena ».
- 21 aprile 1948, n. 600 Modificazione del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
- 21 aprile 1948, n. 601 Indennità ai cassieri delle amministrazioni dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo.
- 2 aprile 1948, n. 606 Modificazioni dell'articolo 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.
- 9 aprile 1948, n. 608 Autorizzazione alla spesa di un miliardo di lire per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1948.
- 21 aprile 1948, n. 618 Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
- 3 maggio 1948, n. 619 Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».
- 3 maggio 1948, n. 620 Inclusione di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente nelle Commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente le pensioni di guerra.
- 3 maggio 1948, n. 621 Inclusione nel Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.
- 3 maggio 1948, n. 622 Concessione di un contributo straordinario all'Associazione italiana della Croce Rossa.
- 7 maggio 1948, n. 626 Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione dei servizi relativi alla revisione delle opzioni per la cittadinanza germanica in Alto Adige e nei territori limitrofi.

- 21 aprile 1948, n. 630 Rivalutazione delle entrate della Cassa sovvenzioni antincendi.
- 7 maggio 1948, n. 634 Accettazione dei buoni del tesoro quinquennali 5 per cento, scadenti il 15 giugno 1948, in sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.
- 7 maggio 1948, n. 635 Autorizzazione della spesa di lire 1.200.000 per la sottoscrizione della quota spettante allo Stato nell'aumento di capitale della Società per azioni laterizi siciliani.
- 14 aprile 1948, n. 651 Nuove provvidenze per i titolari di pensioni ordinarie.
- 7 maggio 1948, n. 656 Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato .
- 3 maggio 1948, n. 680 Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del generale Simone Simoni.
- 3 maggio 1948, n. 681. Aumento della misura dei contributi statali a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte ».
- 7 maggio 1948, n. 694 Concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.
- 27 gennaio 1948, n. 699 Concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi d'origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45.
- 20 marzo 1948, n. 700 Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste per opere pubbliche e per opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani.
- 7 maggio 1948, n. 702 Estensione all'Ente autonomo per la fiera del Levante di Bari delle provvidenze di cui ai decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121.
- 17 aprile 1948, n. 714 Aumento del contributo a favore delle scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino.
- 21 marzo 1948, n. 722 Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione del canale demaniale « Regina Elena ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 8 maggio 1948, n. 733 Concessione di un contributo straordinario per la chiusura definitiva della liquidazione del soppresso Ente nazionale della moda.
- 17 aprile 1948, n. 737 Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la esecuzione a cura e spese dello Stato, dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche ad opere e ad impianti dei porti nazionali.
- 17 aprile 1948, n. 738 Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 3 miliardi in aggiunta a quella di cui al decreto legislativo 1º dicembre 1947, n. 1357, per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.
- 17 aprile 1948, n. 739 Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, per la parte riguardante il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto promiscuo di Montescuro ovest a cura dell'Ente acquedotti siciliani.
- 7 maggio 1948, n. 744 Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1947-48.
- 17 aprile 1948, n. 776 Autorizzazione della spesa di lire 2.500.000.000 in aggiunta a quella di cui all'articolo 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.
- 7 maggio 1948, n. 816 Autorizzazione della spesa di lire 300.000 per la concessione del contributo in annualità in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, concernente la decadenza delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.
- 5 maggio 1948, n. 834 Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione italiana dei ciechi.
- 5 maggio 1948, n. 835 Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
- 17 aprile 1948, n. 846. Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.
- 3 maggio 1948, n. 848 Autorizzazione all'assegnazione della somma di lire 700 milioni occorrenti per la sistemazione dell'aeroporto di Ciampino.
- 7 maggio 1948, n. 877 Aumento a 50 miliardi del mutuo di 25 miliardi che le ferrovie dello Stato sono state autorizzate a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 7 maggio 1948, n. 927 Aumento fino a dollari 200 milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891.
- 8 maggio 1948, n. 928. Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze della somma di lire 100 milioni occorrente per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni « Ala italiana ».
- 8 maggio 1948, n. 1028 Concessione di un contributo straordinario alla Società per azioni « Torino Esposizioni », con sede in Torino.
- 7 maggio 1948, n. 1055 Promozione in soprannumero nel ruolo del personale di gruppo C degli Uffici provinciali del Tesoro.
- 21 aprile 1948, n. 1074 Procedura di ammortamento dei titoli di credito bancari emessi nei territori dell'Africa Italiana.
- 6 maggio 1948, n. 1150 Concessione di acconti ai danneggiati di guerra dell'Africa Italiana.
- 8 maggio 1948, n. 1306 Integrazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, concernenti la concessione di anticipazioni alle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania** » (N. 2531) (Approvato alla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, del quale si propone la ratifica, prevede la soppressione, per ovvii motivi, dell'Ente per le opere pubbliche in Albania. Debbo solo rilevare che, non essendo in quel decreto stabilita la durata dell'Ufficio stralcio, la Camera dei deputati ha introdotto una opportuna integrazione al provvedimento, precisando che l'Ufficio stralcio dovrà cessare il suo funzionamento al 31 ottobre 1952, e che, successivamente a tale data, il Ministero dei lavori pubblici provvederà direttamente alle liquidazioni eventualmente ancora occorrenti, a mezzo della Direzione generale degli affari generali e del personale. In tal modo si eviterà il permanere in funzione a tempo indefinito dell'ufficio stralcio, dopo la soppressione dell'Ente, cosa che si è purtroppo verificata in casi analoghi.

Un secondo emendamento approvato dalla Commissione della Camera dispone inoltre che il capo dell'Ufficio stralcio debba essere di gra-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76^a RIUNIONE (12 dicembre 1952)

do non inferiore al VI, e che le funzioni di segretario della Commissione debbano essere disimpegnate o da un funzionario dell'Ufficio stralcio, ovvero da un altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non inferiore al nono.

Con queste modificazioni, propongo l'approvazione del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura.

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione della gestione delle opere pubbliche eseguite dall'Italia in Albania, già di competenza dell'ufficio di cui all'articolo precedente, provvede il Ministero dei lavori pubblici presso il quale viene a tal fine istituito, per funzionare fino al 31 ottobre 1952, un ufficio stralcio opere pubbliche Albania. Il Ministero stesso provvederà alle liquidazioni, eventualmente ancora occorrenti dopo tale data, a mezzo della Direzione generale degli affari generali e del personale ».

Art. 3. — L'ultimo capoverso del primo comma ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il capo dell'ufficio stralcio di cui al precedente articolo 2, ovvero altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al VI, membro.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'ufficio

stralcio opere pubbliche Albania, ovvero da un altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non inferiore al IX ».

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo della Costituente** » (N. 2546) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti emanati dal Governo durante il periodo della Costituente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Debbo anzitutto far presente che, esaminando i decreti legislativi di cui si propone la ratifica in blocco, ho dovuto constatare che essi furono emanati allorchè io stesso ricoprivo la carica di Ministro dei trasporti. Ciò premesso per doverosa correttezza verso i colleghi, mi limiterò a proporre la ratifica dei decreti in parola, trattandosi di provvedimenti che ormai da tempo hanno avuto piena e completa attuazione, come quelli 29 marzo 1947, n. 164, e 20 luglio 1947, n. 673, concernenti due successivi aumenti delle tariffe di trasporto sulle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

- 27 giugno 1946, n. 62 Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391, contenente disposizioni relative agli aiutanti applicati delle ferrovie dello Stato sistemati con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.
- 29 luglio 1946, n. 95 Sovvenzione della somma di nove miliardi di lire per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.
- 23 agosto 1946, n. 186 Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.
- 6 dicembre 1946, n. 552 Concessione all'industria privata di opere pubbliche ferroviarie urgenti a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione nella Capitale.
- 14 gennaio 1947, n. 41 Estensione ai servizi di trasporto in concessione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.
- 29 marzo 1947, n. 164 Aumento delle tariffe di trasporto di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.
- 18 maggio 1947, n. 522 Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di 25 miliardi di lire per il ripristino degli impianti e per la estensione della elettrificazione alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè per l'esecuzione di altri lavori patrimoniali alle linee stesse.
- 13 maggio 1947, n. 575 Proroga della validità del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituite presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
- 20 luglio 1947, n. 673 Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

- 10 luglio 1947, n. 787 Autorizzazione, per un notevole interesse pubblico generale, a contrarre mutui con garanzia ipotecaria sugli impianti e sulle pertinenze delle ferrovie, oggetto di concessione governativa e per la durata della medesima.
- 20 luglio 1947, n. 839 Indennità di riscatto delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo.
- 14 settembre 1947, n. 877 Stanziamento di fondi per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle ferrovie.
- 6 settembre 1947, n. 895 Concessione della gratuità ai trasporti di 175 tonnellate di commestibili donati all'Italia dal Presidente della Repubblica Argentina.
- 19 settembre 1947, n. 1036 Franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione Pontificia di Assistenza.
- 26 ottobre 1947, n. 1210 Ripristino e trasformazione della ferrovia Sangritana concessa all'industria privata.
- 26 ottobre 1947, n. 1323 Liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle Ferrovie dello Stato.
- 9 novembre 1947, n. 1329 Modalità di pagamento delle opere ferroviarie in concessione a sollievo della disoccupazione nella Capitale.
- 9 novembre 1947, n. 1363 Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione.
- 12 dicembre 1947, n. 1406 Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, relativo allo stanziamento di fondi per il ripristino di impianti fissi e materiali mobili delle ferrovie danneggiate dalla guerra.
- 19 dicembre 1947, n. 1437 Aggiornamento delle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
- 15 novembre 1947, n. 1539 Disposizioni per la regolarizzazione della circolazione degli autoveicoli importati o reimportati privi dei prescritti documenti.
- 31 dicembre 1947, n. 1583 Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere buoni ferroviari al portatore.

- 26 novembre 1947, n. 1597 Autorizzazione della maggiore spesa per l'esecuzione di opere pubbliche ferroviarie in concessione a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione operaia della Capitale.
- 31 dicembre 1947, n. 1642 Completamento del tronco Andria-Barletta della ferrovia Bari-Barletta, concessa all'industria privata.
- 11 febbraio 1948, n. 57 Disposizioni circa la proroga della validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli.
- 22 gennaio 1948, n. 66 Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.
- 22 gennaio 1948, n. 118 Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli e relitti relativi a materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.
- 13 aprile 1948, n. 321 Regularizzazione giuridica della Gestione raggruppamenti autocarri (G. R. A.) dipendente dal Ministero dei trasporti.
- 27 marzo 1948, n. 335 Estensione degli abbonamenti settimanali e festivi ai lavoratori disoccupati che frequentano corsi di qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale.
- 1º aprile 1948, n. 398 Normalizzazione delle somme spettanti per visita e verifiche di motoscafi e di imbarcazioni a motore e per esami di abilitazione alla condotta di tali macchine.
- 12 aprile 1948, n. 412 Concessione della filovia Chieti città-Chieti scalo.
- 14 aprile 1948, n. 413 Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a scontare le annualità di sovvenzione governativa assegnate per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.
- 16 aprile 1948, n. 423 Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.
- 12 aprile 1948, n. 446 Concessione di conservare *ad personam* la tessera A. S. F. (ora I. G. M. T.), di cui all'articolo 16 del regolamento per l'Ufficio speciale delle ferrovie, approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

- 6 aprile 1948, n. 475 Modificazioni alle tabelle organiche del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie.
- 12 aprile 1948, n. 487 Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani.
- 13 aprile 1948, n. 488 Norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.
- 20 marzo 1948, n. 513 Sostituzione del secondo comma dell'articolo 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
- 12 aprile 1948, n. 515 Norme per la dichiarazione di pubblica utilità dei raccordi ferroviari.
- 12 aprile 1948, n. 516 Facoltà al Ministro dei trasporti, di apportare modificazioni alle norme tecniche costruttive degli autoveicoli, previste dal regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
- 16 aprile 1948, n. 539 Devoluzione al Ministero dei trasporti di alcune attribuzioni e facoltà riconosciute finora al Comitato interministeriale e ai Comitati provinciali dei prezzi, in materia di tariffe dei pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.
- 7 maggio 1948, n. 657 Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano.
- 7 maggio 1948, n. 827 Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile club d'Italia (A. C. I.) per la riscossione delle tasse di circolazione.
- 7 maggio 1948, n. 1042 Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, tranvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato.

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente il collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica** » (N. 2536) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente il collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, riguardante il collocamento in ausiliaria e la dispensa dal servizio degli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente del Corpo dell'Aeronautica, prevedeva che il collocamento in ausiliaria e la dispensa dal servizio, potessero avvenire sia in seguito a domanda dell'interessato, sia d'autorità. Mentre la prima ipotesi non presenta, a mio avviso, particolare interesse, ritengo invece opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sulla seconda ipotesi, che il decreto disciplina in modo particolare, a garanzia dei diritti degli ufficiali collocati a riposo o dispensati dal servizio.

L'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, che contempla un giudizio di merito per il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio d'autorità, dispone che gli ufficiali sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere, in modo particolarmente distinto, l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Tale valutazione è affidata ad apposite Commissioni presiedute da ufficiali generali.

Per quanto riguarda il trattamento economico, si distinguono coloro che hanno compiuto

il servizio effettivo della durata di 15 anni da quelli che hanno meno di 15 anni di servizio. Infine l'articolo 6 stabilisce le modalità per il collocamento a riposo o la messa in aspettativa per infermità.

In conclusione, propongo la ratifica del decreto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il decreto legislativo in esame fa parte di quel complesso di norme che, in conseguenza dell'esito della guerra, vennero adottate per consentire lo sfollamento del personale delle amministrazioni militari. Bisogna dire che questo decreto legislativo ha dato luogo a critiche notevolissime. Nell'intenzione del legislatore, allo sfollamento doveva presiedere un giudizio di merito comparativo, come risulta dall'articolo 3 del decreto legislativo, salvo l'ipotesi contemplata nell'articolo 2, il quale sancisce che, di massima, debbono essere collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio coloro che hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943. Questa ultima è indubbiamente una condizione oggettiva, facilmente accertabile.

Il punto invece da considerare è quello che appare al predetto articolo 3 il quale, come ho detto, prevede un giudizio comparativo, affidato alle Commissioni autorevolmente presiedute da generali di Aeronautica. Ora tale giudizio, che ha un'importanza grandissima, perchè può troncare la carriera iniziata con speranze di avanzamenti e di raggiungimento di gradi elevati, non si può dire che sia stato sempre soddisfacente.

Ma il problema si allarga perchè sembra che ora alcuni ufficiali collocati in ausiliaria possano essere richiamati in servizio e riutilizzati. Bisognerebbe fissare bene i criteri di queste riassunzioni, per rimediare eventualmente a qualche ingiustizia allora compiuta. Per questo io domando all'onorevole rappresentante del Governo se il Ministero della difesa si ripromette di esaminare a fondo il problema per correggere errori del passato. Per esempio, ho saputo che i piloti, nel momento della attuazione delle leggi di sfollamento, si sarebbero coalizzati, ed avrebbero fatto collocare d'ufficio in ausiliaria gli ufficiali di alcuni servizi, nei cui ruoli poi sarebbero stati immessi i piloti conservati in servizio.

CERICA. Quando sulla stampa italiana corsero le prime indiscrezioni sui criteri che avrebbero dovuto informare lo sfollamento degli ufficiali esuberanti alle Forze armate, delle quali si prevedeva la contrazione, io ero Comandante militare della Romagna e della Emilia e ritenni doveroso scrivere al Ministro del tempo per sottoporgli le mie considerazioni al riguardo. Poichè appariva chiaro che lo sfollamento sarebbe stato impostato prevalentemente sul criterio delle conseguenze della discriminazione e non già su principi strettamente selettivi, io scrissi che, nell'interesse del migliore inquadramento delle Forze armate, era necessario non confondere i criteri dello sfollamento dei colpiti dalla discriminazione con quelli della selezione, giacchè la selezione stessa doveva basarsi sull'accertamento delle migliori qualità fisiche, intellettuali, morali e di capacità professionale, mantenendo nelle Forze armate chi, per il complesso delle dette qualità, avesse avuto precedenza su gli altri; tanto più che le tragedie della guerra perduta — prigionia, sbandamento, disagi, ecc. — potevano avere operato menomazioni sensibili su molte persone. Aggiungevo che, nel quadro globale delle qualità di carattere, avrebbe dovuto naturalmente anche trovar posto, come elemento parziale o accessorio di giudizio, la discriminazione, e cioè il comportamento tenuto in sede di eventuale compromissione con lo stato di fatto, ma illegittimo, della repubblica sociale di Salò. Soltanto in tal modo si sarebbero potuti mantenere in carriera coloro che sarebbero stati in grado di percorrerla in modo particolarmente distinto.

I miei criteri non furono accolti.

Ma ora dobbiamo tener conto di una situazione di fatto: effettuato ormai lo sfollamento, sia pure con criteri non selettivi, non possiamo prescindere oggi dalla realtà che si è creata in campo aeronautico, realtà che è ben diversa da quella delle Forze terrestri e marittime dove l'individuo opera più o meno inquadrato insieme con altri elementi. Nella aviazione invece il comandante di un apparecchio modernissimo, che oggi rappresenta la quintessenza della tecnica, deve essere perfettamente preparato ed aggiornato. Un ufficiale che da 4 anni è in ausiliaria non è più all'altezza delle nuove esigenze. Ora, nella revisione cui accen-

nava il senatore Rizzo, dobbiamo, sì, tener conto dei criteri di giustizia e di interesse, ma non dobbiamo dimenticare quelle che sono le esigenze ferree e prevalenti delle Forze armate. Le riassunzioni in massa potrebbero creare uno sconvolgimento e uno squilibrio non minore di quello che provocarono gli sfollamenti indiscriminati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio osservare che io mi sono limitato a domandare con quali criteri il Governo opera le riassunzioni. Aggiungo che quanto ha detto il senatore Cerica vale soprattutto per il ruolo piloti, ma non altrettanto per il ruolo servizi.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Giambattista Rizzo, come ha egli stesso chiarito, non chiede una modifica dei criteri stabiliti dalla legge per il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio degli ufficiali dell'Aeronautica, bensì muove una critica al modo nel quale tali criteri sono stati applicati, e accenna ad una revisione in atto delle posizioni degli sfollati, prospettando la possibilità di riparare, in quella sede, ad eventuali ingiustizie che fossero state commesse dalle Commissioni a cui venne affidato il compito di valutare la posizione dei singoli ufficiali. L'onorevole Rizzo senza dubbio ricorda che in occasione della discussione delle leggi sugli organici dell'Esercito e dell'Aeronautica (per quanto concerne la Marina, infatti, il problema apparve superato), fu sollevata la questione degli sfollati, e sia al Senato che alla Camera si chiese che un'aliquota di costoro fosse addirittura riassorbita negli organici delle due Forze armate, nella misura del 10 per cento. Mentre, per quanto riguarda l'Esercito, la proposta non trovò accoglimento neppure presso la Camera dei deputati, per quanto riguarda invece gli organici dell'Aeronautica, essa venne approvata dalla Camera che, come voi ricorderete, stabilì la riassunzione degli ufficiali a cui si riferisce il decreto legislativo in esame, nella misura del 10 per cento; poichè tuttavia tale norma venne respinta dal Senato, la Camera non ritenne di insistere nella sua precedente deliberazione, e la questione potè così considerarsi definitivamente superata.

D'altro canto, debbo escludere che, in via amministrativa, si stia operando una revisio-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

76ª RIUNIONE (12 dicembre 1952)

ne delle posizioni degli sfollati, mentre è vero che si stanno riassumendo man mano in servizio quegli sfollati i cui ricorsi sono stati accolti dal Consiglio di Stato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ho notizia di riassunzioni anche in casi diversi da quello accennato dall'onorevole Sottosegretario.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge pone una norma precisa, ed io ho il dovere di dare ragione degli atti che la pubblica amministrazione compie in applicazione della legge. Se il senatore Rizzo lo crederà opportuno, in altra sede io stesso potrò dargli quelle ulteriori informazioni che egli vorrà chiedermi, a sua maggiore tranquillità. Ad ogni modo, confermo che, sino ad ora, riassunzioni al di fuori di quelle conseguenti all'accoglimento di ricorsi da parte del Consiglio di Stato, non se ne sono verificate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 810, è ratificato ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (N. 2517) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente ».

Ricordo che in una precedente riunione sono stati richiesti chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente: « Riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che divengono cittadini del territorio libero di Trieste », ed è stato demandato al relatore il compito di as-

sumere informazioni in merito presso il Ministero dell'interno.

BOSCO, *relatore*. Non essendo presente il rappresentante del Ministero dell'interno, che, secondo quanto mi era stato assicurato, sarebbe dovuto intervenire alla riunione odierna, prego di rinviare l'esame del decreto legislativo in parola.

Colgo tuttavia l'occasione per richiamare la attenzione dei colleghi su un altro decreto legislativo del quale si propone la ratifica con il disegno di legge in esame, e precisamente, quello 11 novembre 1946, n. 461, concernente: « Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio ». Con l'articolo unico di tale decreto legislativo il personale non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Provincie, dai Comuni, dalle istituzioni di pubblica beneficenza, ecc. veniva ammesso a partecipare a pubblici concorsi per la nomina a posti di ruolo presso le suddette amministrazioni quando avesse compiuto cinque anni di lodevole servizio. In tal modo in sostanza si intendeva offrire agli interini, che al momento della assunzione provvisoria avevano l'età per concorrere ma ne erano stati impediti a causa degli eventi bellici, la possibilità, protratta per due anni, di partecipare ai concorsi banditi dalle amministrazioni in cui prestavano servizio, anche dopo aver superato i limiti di età. Poiché molte amministrazioni non hanno bandito i concorsi entro il termine previsto (ciò si è soprattutto verificato nei confronti di un altro decreto legislativo riguardante, a mio avviso, materia estranea all'attuale ma comunque sempre riferentesi ai concorsi) una parte notevole del personale interessato è ancora interino e si trova ad aver superato ormai i limiti di età per partecipare ai concorsi.

Sarebbe quindi mia intenzione di proporre una ulteriore norma transitoria, analoga a quella già contemplata dal decreto legislativo in questione. Poiché tuttavia la questione deve essere esaminata in relazione anche ad altre disposizioni di legge, suggerirei di riservare anche questo argomento alla prossima riunione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa » (N. 2538)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, numero 94, concernente concessioni ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Considerati i criteri a cui si ispira il decreto legislativo di cui si propone la ratifica, e tenuto conto che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di ratificarlo senza apportarvi modifica alcuna, propongo che la Commissione approvi senza emendamenti il disegno di legge in discussione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 settembre 1946, numero 94, è ratificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,55.